

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Commercialisti - Revisori

Mauro Della Frera
Maurizio Borboni
Marisa Coppi
Elena Picen
Sonia Bianchi
Carolina Bianchi
Alessandro Co'
Jenni Lombardi
Fabio Navoni
Elena Pancari
Isabella Smussi

Consulenti del lavoro

Silvia Margini
Roberta Maifredi

Avvocati

Luigi Lupinacci
Elena De Nard
Luisa Cirelli

Circolare n° SNA n° 1/2015

FINANZIARIA 2015 Legge 23/12/2014 n. 190

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2014, n. 300 la Finanziaria 2015 (Legge 23.12.2014, n. 190) c.d. "Legge di stabilità 2015", in vigore dall'1.1.2015.

Segnaliamo che le novità inerenti la riforma del lavoro saranno illustrate in un'apposita circolare che sarà inviata successivamente.

Di seguito si commentano alcune delle principali misure apportate dalla Finanziaria 2015:

1. deducibilità IRAP e blocco alla riduzione delle aliquote;
2. Introduzione del bollo sulle auto storiche;
3. Modifica alla tassazione delle polizze vita;
4. Aumento dei massimali per le detrazioni riferite a erogazioni liberali;
5. Estensione del reverse charge
6. Proroga della detrazione per riqualificazione energetica, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l'acquisto di elettrodomestici;
7. Possibilità di rivalutazione terreni e partecipazioni;
8. Integrazione delle specifiche del Bonus digitalizzazione;
9. Modifiche ai termini di presentazione della Dichiarazione IVA;
10. Tasi 2015;
11. Clausola di salvaguardia – aumento aliquote IVA;
12. Modifica alla disposizioni per l'accesso al credito d'imposta per ricerca e sviluppo.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

NOVITA' IRAP

E' introdotta la deduzione dalla base imponibile IRAP della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai fini del cuneo fiscale per il costo del personale.

La novità in esame comporta di fatto la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal periodo d'imposta 2015 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Per effetto della suddetta novità, è disposto che l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato, deducibile dal reddito d'impresa, va considerata al netto, oltre che delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis.1, D.Lgs. n. 446/97, anche della nuova deduzione testè introdotta.

BLOCCO DELLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE (GIÀ DAL 2014)

Sono abrogate le disposizioni introdotte dal DL n. 66/2014 che prevedevano la riduzione progressiva delle aliquote IRAP dal periodo d'imposta 2014, di conseguenza l'aliquota ordinaria IRAP applicabile alla generalità delle imprese e degli esercenti arti e professioni soggetti all'IRAP è confermata al 3,9%.

Le singole Regioni potranno variare fino ad un massimo dell'1% l'aliquota ordinaria in base al settore di attività e ai soggetti passivi d'imposta.

E' precisato che per i soggetti che hanno determinato l'acconto relativo all'esercizio 2014 secondo il metodo previsionale non saranno applicate sanzioni od interessi in caso di calcolo e versamento in base alle aliquote ridotte previste dalle disposizioni, ora abrogate, contenute nel DL n. 66/2014.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% dell'IRAP lorda.

BOLLO AUTO STORICHE

A decorrere dal 2015 con riguardo ai autoveicoli / motoveicoli "storici" costruiti da oltre 20 anni (e da non più di 30 anni), è soppressa l'esenzione dal bollo ex art. 63, commi 2 e 3, Legge n. 342/2000.

Resta confermata l'esenzione dal bollo a decorrere dal trentesimo anno di costruzione dell'autoveicolo / motoveicolo e l'assoggettamento dello stesso, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, alla tassa di circolazione forfettaria annua pari a € 25,82 per gli autoveicoli e a € 10,33 per i motoveicoli.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

TASSAZIONE POLIZZE VITA

Per effetto della sostituzione del comma 5 dell'art. 34, DPR n. 601/73, resta esente da IRPEF solo la quota dei proventi derivanti integralmente alla copertura del rischio demografico nelle polizze temporanee caso morte (TCM).

Di conseguenza, in caso di polizze c.d. miste, in cui l'erogazione del capitale avviene non solo nel caso di morte dell'assicurato, ma anche nel caso di sua sopravvivenza o di riscatto prima della scadenza, occorre che il beneficiario tenga distinte la parte che rimane esente relativa al rischio morte e quella restante qualificabile come reddito di capitale imponibile.

Detta disposizione è applicabile ai proventi percepiti dall'1.1.2015.

Resta esclusa dall'agevolazione la quota parte dei proventi legata a una componente finanziaria, da assoggettare invece a tassazione ordinaria mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte di rendimento eventualmente riferibile a investimenti in titoli di Stato o equiparati, che restano assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50%.

EROGAZIONI LIBERALI

Per le erogazioni liberali effettuate a partire dal 1 Gennaio 2015, la detrazione IRPEF del 26% riconosciuta per le erogazioni liberali alle ONLUS va, ora, calcolata su un importo annuo massimo di € 30.000 (in precedenza era € 2.065).

Analogamente è stato aumentato ad € 30.000 (in precedenza € 2.065,83) l'ammontare delle erogazioni in esame deducibili dal reddito d'impresa ai sensi dell'art. 100, comma 2, lett. h), TUIR.

ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE

Per effetto della Finanziaria 2015, il reverse charge è esteso anche a:

- prestazioni di servizi, relative ad edifici, di:
 - **pulizia** (es: pulizia di uffici);
 - demolizione;
 - installazione di impianti (escludendo, quindi, la cessione di beni con posa in opera. Resta da chiarire se sarà necessario considerare le manutenzioni);
 - **completamento (es: tinteggiatura)**;

- trasferimenti di:
 - quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ai sensi dell'art. 12 della citata Direttiva;
 - altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
 - certificati relativi a gas e energia elettrica;

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

- cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR n. 633/72.
- cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari (l'efficacia della disposizione è subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione comunitaria).

Ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra / altre unità / certificati relativi al gas e all'energia elettrica e alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore, il reverse charge è applicabile "per un periodo di 4 anni".

Si attendono chiarimenti in merito alle fattispecie delineate dalla disciplina generale.

DETRAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

La detrazione IRPEF / IRES relativa ai lavori di riqualificazione energetica è riconosciuta nella misura del 65% anche per le spese sostenute nel periodo dal 1 Gennaio 2015 al 31 Dicembre 2015.

La detrazione spetta nella misura del 65% anche per le spese, purchè "documentate e rimaste a carico del contribuente", sostenute per:

- interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2015;
- acquisto e posa in opera di schermature solari ex Allegato M, D.Lgs. n. 311/2006 sostenute nel periodo 1.1 – 31.12.2015, nel limite di € 60.000;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute nel periodo 1.1.2015 – 31.12.2015, nel limite di € 30.000.

INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER L'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI

È prorogata al 31.12.2015 la detrazione IRPEF del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le spese sostenute per l'acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

L'agevolazione relativa a **lavori di recupero del patrimonio edilizio** spetta dunque per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2015.

L'agevolazione relativa all'**acquisto di mobili finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione** nonché di grandi elettrodomestici spetta dunque per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2015 ed è calcolata su un importo non superiore a € 10.000.

Ora, inoltre, è previsto che le spese in esame "sono computate, ai fini della fruizione della detrazione ... indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni ..." del 50%.

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

È disposto l'aumento **dal 4% all'8% della ritenuta** che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

La Finanziaria 2015 ha nuovamente previsto la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2015 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva. Va evidenziato che, in sede di approvazione, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta è stata raddoppiata e pertanto risulta pari al:
 - 4% per le partecipazioni non qualificate;
 - 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

BONUS WI-FI

In sede di approvazione è stato modificato l'art. 9, comma 2, lett. a), DL n. 83/2014 per cui la concessione del credito d'imposta (c.d. "Bonus digitalizzazione") riconosciuto a favore degli esercizi ricettivi per le spese relative al wi-fi è subordinata:

- alla gratuità del servizio a disposizione dei clienti;
- alla velocità di connessione, pari ad almeno 1 megabit/s in download.

DICHIARAZIONE IVA

A decorrere dal periodo d'imposta 2015 si introduce l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA annuale:

- in forma autonoma (non è pertanto più consentita l'inclusione della stessa nel mod. UNICO);
- entro il mese di febbraio di ogni anno.

E' quindi disposta l'abrogazione della comunicazione dati IVA.

TASI 2015

E' prorogata, anche per il 2015, l'aliquota TASI massima del 2,5‰ per tutti gli immobili in modo

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

che la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non superi l' aliquota massima IMU stabilita per ciascuna tipologia d'immobile. Per i fabbricati rurali strumentali l' aliquota non può superare l'1 per mille.

Relativamente agli anni 2014 e 2015, tuttavia, è stabilito che le aliquote TASI possono essere ulteriormente aumentate dello 0,8 per mille, in deroga ai suddetti limiti, a condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate.

Quindi, per gli anni 2014 e 2015:

- l' aliquota massima del 10,6 per mille (IMU + TASI) può quindi aumentare fino all'11,4 per mille;
- l' aliquota relativa alle abitazioni principali (non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), per le quali non è dovuta l'IMU, può essere al massimo del 3,3 per mille (2,5 + 0,8).

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

E' previsto l' aumento:

- dell' aliquota IVA del 10% di 2 punti percentuali (12%) a decorrere dal 2016 e di un ulteriore punto percentuale (13%) dal 2017;
- dell' aliquota IVA del 22% di 2 punti percentuali (24%) a decorrere dal 2016, di un ulteriore punto percentuale (25%) dal 2017 e di ulteriori 0,50 punti percentuali (25,5%) dal 2018.

L' incremento di cui sopra non sarà attuato qualora siano adottati specifici Provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni di spesa mediante interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

E' stato modificato il periodo di riconoscimento del beneficio, precedentemente fissato al triennio 2014 - 2016. Il credito, infatti, è ora riconosciuto per gli investimenti effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 fino a quello in corso al 31.12.2019 (generalmente quinquennio 2015 - 2019).

Le modalità attuative dell' agevolazione in esame saranno definite con un apposito DM.

Soggetti interessati

Il beneficio in esame spetta a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.

È stato eliminato il previgente limite massimo di fatturato (€ 500 milioni).

Misura e caratteristiche del Credito d'imposta

Il credito d'imposta è riconosciuto per particolari spese sostenute per specifiche attività di ricerca e sviluppo agevolabili, fino ad un importo massimo annuo di € 5 milioni (in precedenza € 2,5 milioni):

- in generale, nella misura del 25% (in precedenza 50%) delle spese sostenute in eccedenza

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Il credito spetta nella misura del 50% per le spese di cui alle citate lett. a) e c);

- sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 30.000 (in precedenza € 50.000).

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Brescia, 21 gennaio 2015

(Maurizio Borboni)

